



COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: TASI (Tassa per i servizi indivisibili) ANNO 2019

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO

SONO SOGGETTI ALL'IMPOSTA LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI:

Tutti i fabbricati, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, compresi i fabbricati adibiti ad abitazione principale e le sue pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono esenti dal tributo:

- I fabbricati vuoti, sfitti e di fatto non utilizzati o utilizzabili
- Le aree fabbricabili
- I terreni agricoli
- **fabbricati adibiti ad abitazione principale e le sue pertinenze, con esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A1/A8/ e A/9 e loro pertinenze; si ricorda che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile a catasto come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e i suoi familiari **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di **una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**.**

ALIQUOTE

Aliquota base 0,33%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%

fabbricati cat D (esclusi D10) strumentali o locati 0,30%

RIDUZIONI

L'imposta è ridotta per i seguenti casi:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 33,33%;
- locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 33,33%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 33,33% ;
- Riduzione nella misura del 50% del tributo per gli Enti non commerciali, associazioni senza fini di lucro, circoli culturali e sportivi, Pubbliche Assistenze, nonché per quegli Enti dove il Comune è presente nel Consiglio di Amministrazione, limitatamente ai locali direttamente utilizzati
- applicazione dell'aliquota deliberata nella misura del 75% per gli immobili locati a canone concordato a sensi Legge 431/98
- riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato registrato a parenti in linea retta che utilizzano l'immobile come abitazione principale, con la condizione che il comodante/possessore risieda nello stesso comune e che posseda al massimo un altro immobile ad uso abitativo nel medesimo comune destinato a propria abitazione principale;

In caso di occupazione di unità immobiliare da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, sia quest'ultimo che l'occupante sono tenuti al versamento:

20% dell'imposta a carico dell'occupante (esente se l'immobile è adibito a propria abitazione principale)

80% dell'imposta a carico del titolare del diritto reale

QUANDO DI PAGA (mediante modello F24)

Dal 1° al 17 giugno 2019 per la rata di acconto

Dal 2 al 16 dicembre 2019 per la rata di saldo

IMPORTI MINIMI

Non si procede al versamento qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili posseduti o detenuti è inferiore ad €. 6.00.